



Consiglio Superiore della Magistratura

Sezione Disciplinare

Proc. n. 93/2019 R.G.
(N. 92/2019/D)

Il Presidente

Rilevato che in data 23.6.2020 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto al Signor Presidente della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di fissare l'udienza per la discussione orale del procedimento disciplinare n. 93/2019 R.G., con lettura degli atti consentiti, nei confronti del

dott. Cosimo Maria Ferri
(nato a Pontremoli il 17.4.1971)

magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché in aspettativa per mandato parlamentare,

incolpato

“Capo 1)

dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, poiché, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, nella qualità di magistrato, benché fuori ruolo organico della Magistratura in quanto parlamentare – unitamente ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto magistrati eletti, Cartoni Corrado, Morlini Pierluigi, Lepre Antonio, Criscuoli Paolo e Spina Luigi; al dott. Luca Palamara, magistrato con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma; ed al dott. Luca Lotti, anch'egli parlamentare - teneva un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati componenti il Consiglio Superiore della Magistratura. Detto comportamento risultava invero idoneo ad influenzare, in maniera occulta, la generale attività funzionale della Va Commissione dell'Organo di autogoverno, in ragione della circostanza che, nel corso di una riunione notturna tenuta nella notte del 9 maggio 2019 in luogo diverso dalla sede consiliare, egli – benché soggetto estraneo alla funzione ed all'attività consiliare ed espressione di altro potere dello Stato, in quanto Parlamentare - forniva un contributo consultivo, organizzativo e decisorio sulle future nomine di direttivi di vari uffici giudiziari, tra cui, specificamente, la proposta inerente la nomina del Procuratore della Repubblica di Roma, di diretto interesse personale per almeno due di tali soggetti estranei alle funzioni consiliari presenti, quali il dott. Palamara ed il dott. Lotti. In particolare, nei confronti di quest'ultimo, per il quale era già stato richiesto il rinvio a giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, il nominando Procuratore della Repubblica di Roma avrebbe dovuto sostenere la funzione di accusa.

Capo 2)

dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, poiché, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, nella qualità e nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel precedente capo di incolpazione, teneva un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei magistrati che avevano presentato domanda per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (ed, in particolare, dei dottori Lo Voi, Creazzo e Viola).

Egli infatti – benché soggetto estraneo alla funzione ed all'attività consiliare ed espressione di altro potere dello Stato - insieme ai citati membri del Consiglio Superiore della Magistratura; al dott. Luca Palamara (sostituto presso la Procura di Roma e concorrente all'incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il medesimo ufficio, e, dunque, direttamente interessato alla nomina dell'ufficio direttivo in questione), ed al dott. Luca Lotti, precostituiva e concordava, fin nei dettagli, la strategia da seguire ai fini di pervenire dapprima alla proposta di nomina e, quindi, alla successiva nomina di uno dei concorrenti per la funzione di Procuratore della Repubblica di Roma. E ciò indipendentemente dagli eventuali meriti dei candidati e benché tale nomina fosse di immediato, diretto, interesse personale per due di tali soggetti estranei alla funzione consiliare ed aventi immediato interesse alla nomina: il dr. Palamara, per la circostanza sopra indicata; il dr. Lotti, in quanto imputato in procedimento pendente proprio dinanzi al Tribunale di Roma e su iniziativa del P.M. di Roma, di risonanza nazionale, con la conseguenza che il designando Procuratore della Repubblica di Roma avrebbe dovuto sostenere l'accusa nei suoi confronti.

Inoltre, la condotta era sicuramente, vieppiù, gravemente scorretta perché con il fattivo contributo causale del dr. Lotti – nonostante la richiamata qualità assunta dallo stesso nel suindicato procedimento penale – erano discusse ed approfondite, anche al fine di una loro enfattizzazione, vicende che concernevano uno dei concorrenti, il dr. Creazzo, ipoteticamente ostative alla sua designazione e strumentalmente finalizzate comunque, in un momento successivo, ad un allontanamento del predetto magistrato dalla funzione ricoperta di Procuratore della Repubblica di Firenze; sia perché veniva prefigurata una strategia volta ad enfattizzare il profilo professionale di uno dei candidati, indipendentemente dai dati oggettivi risultante dai 'curricula'.

Capo 3)

dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. i) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, per avere - anche attraverso le condotte descritte nei precedenti capi di incolpazione – posto in essere un uso strumentale della propria qualità e posizione, diretto, per le modalità di realizzazione, a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali la proposta e la nomina di uffici direttivi di vari uffici giudiziari da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita a seguito delle note del Procuratore Generale della Corte di appello di Perugia pervenute a quest'Ufficio: il 15 maggio 2019 (avente ad oggetto la mera comunicazione di iscrizione da parte del P.M. di Perugia del p.p. 6652/18- Mod. 21 nei confronti, tra gli altri, del dr. Palamara, recante in allegato un'annotazione di p.g.); il 31 maggio 2019 (avente ad oggetto atti relativi al p.p. n. 6652/18-Mod. 21 da ultimo citato, che si specifica essere coperti da segreto istruttorio); il

3 ed il 4 giugno 2019 (aventi ad oggetto la trasmissione di atti su supporto informatico, con n. 1 supporto informatico allegato alla prima nota e n. 1 supporto informatico allegato alla seconda nota); il 7 giugno 2019 (avente ad oggetto la comunicazione da parte del P.M. di Perugia che gli atti trasmessi con le suindicate note, relativi al richiamato p.p. n. 6652/18-Mod. 21 erano stati «contestati ed illustrati [...] agli indagati» e che quindi «l'eventuale ostensione o contestazione in sede disciplinare non [recava] grave pregiudizio alle indagini».)”

Visto l'art. 17, commi 2 e 4, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e successive modificazioni;

fissa la trattazione del procedimento disciplinare n. 93/2019 R.G. nei confronti del dott. Cosimo Maria **Ferri** all'udienza del *21 luglio 2020 ore 14.00, presso la Sala Conferenze del Consiglio Superiore della Magistratura, con ingresso da Via Palestro n. 45.*

Avverte l'incolpato che:

a) ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento nella Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, ed ivi estrarne copia;

b) se intende chiedere l'esame di testimoni, deve presentarne la lista nella Segreteria della Sezione disciplinare almeno sette giorni prima del dibattimento con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

c) ha facoltà di presentare memorie e documenti mediante deposito presso la Segreteria, intervenire nella discussione e farsi assistere da **un solo difensore**, magistrato o avvocato del libero Foro.

Al fine di consentire alla Sezione di poter fruire di un congruo lasso temporale per l'esame delle memorie e dei documenti, si invita ad effettuare il deposito degli stessi possibilmente 10 giorni prima dell'udienza.

Dispone che il presente decreto sia comunicato al Procuratore Generale, al dott. Cosimo Maria **Ferri** e al Difensore.

Roma, 25 GIU. 2020

Il Presidente
(David Ermini)

